



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D’IMPRESA

46-1/2024 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 46-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di

rappresentati e difesi dagli avv.ti Davide Tarantini e Filomena Baldino in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12.12.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 14.3.2024 ed integrazioni ex art. 70 co. 6 CCII del 15.4.2024, 6.5.2024, 23.6.2024, 22.10.2024 e 5.11.2024, _____, rappresentando una debitoria di € **176.367,55** (comprensiva dei costi della procedura) hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. che prevede il versamento della complessiva somma di € 82.000,03 (di cui € 15.000,00 da versare entro due mesi dall’omologa da parte del figlio, _____, a rate mensili di € 600,00 a partire dal 30.1.2025 sino al 28.10.2035. Il piano prevede il pagamento al 100% di tutti i creditori prededucibili, al 75% dei creditori privilegiati (Regione Puglia e avv. Baldino), al 50% del creditore privilegiato (Siena Mortgages). Il figlio dei ricorre _____, oltre a versare la somma citata, a garantire la sostenibilità delle rate. I _____ pensione di € 1.560,00 che rappresenta l’unica entrata dei ricorrenti. Il patrimonio immobiliare dei ricorrenti è composto dalla piena proprietà di immobile,

§

(bene oggetto di procedura esecutiva immobili
€ 120.000,00).

Tribunale di Trani, valutato

L'OCC, avv. Vincenzo Sassi, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con decreto del 21.03.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 136/2022.

Si è costituita Mps spa non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto di Siena Mortgages 07-5 S.p.a. opponendosi all'omologazione del piano, contestando l'eccessiva lunghezza del piano proposto (nella prima versione la durata del piano era pari a 16 anni con 13 mensilità annue di € 450,00).

A seguito di invito del giudice delegato, i ricorrenti hanno provveduto a modificare la durata del piano.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Ebbene, il caso di specie rientra nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nelle alterne vicende lavorative dei ricorrenti. A ciò si sono aggiunti i gravi problemi di salute del ricorrente che non gli hanno consentito costanza sul posto di lavoro con conseguente licenziamento e contrazione dei redditi familiari, comportando un impedimento al regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario

contratto da entrambi i coniugi. Infatti, le rate sono state pagate fino al 2017, anno della perdita del lavoro del

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che i ricorrenti sono riusciti a pagare il contratto di mutuo per circa dieci anni, ovvero sino alla perdita di lavoro del ricorrente e che l'esposizione debitoria è quasi interamente riconducibile all'erogazione del mutuo fondiario per l'acquisto della loro casa; elementi sintomatici della condotta responsabile ed oculata nella gestione delle spese degli istanti. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Nel caso di specie, pur considerando la non giovane età dei ricorrenti, non coglie nel segno l'eccezione sollevata dal creditore ipotecario in ordine all'eccessiva lunghezza del piano, la cui durata è stata sensibilmente ridotta con le modifiche dell'originaria proposta. A tal proposito, deve evidenziarsi che il mutuo sottoscritto dai ricorrenti con MPS s.p.a. che sarebbe comunque terminato allorquando il ricorrente avrebbe avuto ottantadue anni, età superiore a quella che avranno al momento del pagamento dell'ultima rata prevista nel piano. A questa argomentazione si aggiunge che, a sostegno del piano, risulta essere fornita la garanzia del figlio, nell'originario contratto di mutuo, che si presta a versare anche la somma di € 15.000,00.

Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. te innanzi al Tribunale di Trani). Il prezzo base d'asta individuato nella perizia di stima risulta pari ad € 120.000,00, con offerta minima pari ad € 90.000,00. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di circa € 120.000,00, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 90.000,00 circa e che normalmente sono necessari almeno due esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 75.176,00 al solo creditore ipotecario, oltre al pagamento del 75% dei creditori privilegiati e del 100% dei creditori prededucibili si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto

”

2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;

6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;

7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 9 gennaio 2025

La Giudice

Maria Azzurra Guerra